



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.10 / CC

del 30 agosto 2014

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVIDUALI) ANNO 2014**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 11,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

All'appello nominale risultano presenti

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GALLO Giuseppe	SI	
2	ALTOMARE Giovanni		SI
3	ALTOMARE Mario	SI	
4	AMBROGIO Antonella		SI
5	CICIRELLI Pierfederico	SI	
6	DE ROSE Salvatore		SI
7	GABRIELE Daniele Franco		SI
8	GALLO Carlo	SI	
9	RUSSO Antonietta	SI	
10	SICILIA Fernando	SI	
11	SICILIA Oreste		SI
12	SIMARCO Antonio	SI	
13	STUMPO Giacinto		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 6

Assume la presidenza il Signor **Dr.Mario ALTOMARE**

Partecipa il Segretario Generale Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

IL PRESIDENTE invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n.133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I Comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione Tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 06.02.2014, di proposta al Consiglio Comunale delle rate, delle scadenze di versamento e delle modalità di gestione delle componenti TARI E TASI e le modifiche che apportate al riguardo dalla delibera Consiliare n.9 del 30.08.2014, in sede di approvazione del regolamento IUC;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 6.02.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), quale proposta al Consiglio Comunale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 06.02.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014, quale proposta al Consiglio Comunale;
- la Deliberazione n. 18 del 06.02.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014, quale proposta al Consiglio Comunale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della I.U.C., che modifica parzialmente gli artt.28 e 44 del regolamento proposto dalla Giunta Comunale con delibera n.16/2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

<input type="checkbox"/> pubblica sicurezza e vigilanza	Euro	15.000,00
<input type="checkbox"/> tutela del patrimonio artistico e culturale	Euro	20.000,00
<input type="checkbox"/> servizi cimiteriali	Euro	25.000,00
<input type="checkbox"/> servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	Euro	80.000,00
<input type="checkbox"/> servizi socio- assistenziali	Euro	15.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di protezione civile	Euro	5.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunali	Euro	70.000,00
TOTALE.....		Euro 230.000,00

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai Comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014;

VISTO il D.L. n.16 del 6.03.2014 che sostituisce il suddetto comma 731;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione della seguente esenzione, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC- Capitolo 3) Regolamento Componente TASI – Art.27, nei seguenti casi:

- Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata la detrazione è fino alla concorrenza della tassa;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, con detrazioni fino alla concorrenza della tassa;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti riduzioni, ai sensi del comma 679 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3) Regolamento Componente TASI Art.27, nei seguenti casi tenendo conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE, per un importo non superiore a Euro 8.000,00:

- a) abitazioni con unico occupante - 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – 30%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente - 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo -30%;

VISTO l'art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 18.07.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

-DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili)
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

- DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- DI DETERMINARE le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC componente TASI ai sensi dell'Art.27:

- Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata la detrazione è fino alla concorrenza della tassa;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, con detrazioni fino alla concorrenza della tassa;

- DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI **nella misura del 10% (dicono dieci per cento** - scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e

detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
 - pubblica sicurezza e vigilanzaEuro **15.000,00**
 - tutela del patrimonio artistico e culturale Euro **20.000,00**
 - servizi cimiterialiEuro **25.000,00**
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica .Euro **80.000,00**
 - servizi socio- assistenziali Euro **15.000,00**
 - servizio di protezione civile Euro **5.000,00**
 - servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunaliEuro **70.000,00**
- TOTALE.....Euro 230.000,00**

- **DI DARE ATTO** che le aliquote, le detrazioni e le esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.13 comma 15 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito in Legge n. 214/2011).”

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 21 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
f.to Giuseppe VIGLIATURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

DELIBERA

- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE , ai sensi dell'art.134, 4[^] comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-

Atto n.10 / CC

del 30 agosto 2014

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**

IL PRESIDENTE
f.to **Dr.Mario ALTOMARE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.125, D.Lgs.267/00

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA

[] trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**